



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
PORTO GARIBALDI**

ORDINANZA N. 3/08

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Porto Garibaldi:

RITENUTO: necessario disciplinare il servizio di guardianaggio a bordo di navi ed unità in sosta nei porti del circondario marittimo di Porto Garibaldi ;

VISTI: gli articoli 68, 74, 81, 1174 e 1231 del codice della navigazione nonché gli articoli 59 e 88 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

Art. 1 - Nei porti del circondario marittimo di Porto Garibaldi il servizio guardianaggio è obbligatorio a bordo delle unità navali, compresi i galleggianti, in disarmo. Per detto servizio il proprietario, l'armatore, il raccomandatario marittimo o il custode giudiziale dell'unità navale, possono avvalersi dei marittimi già facenti parte dell'equipaggio della stessa nave o di altri marittimi, nel numero e qualifiche stabilite dall'Autorità marittima.

Art. 2 - I marittimi incaricati del servizio di guardianaggio devono:

- assicurare la pronta reperibilità, depositando presso l'Autorità Marittima le proprie generalità e i recapiti telefonici;
- attenersi alle vigenti regolamentazioni in materia di ormeggi e sosta delle unità navali nei porti del circondario marittimo di Porto Garibaldi, di sicurezza della navigazione e portuale e ad ogni disposizione impartita dall'Autorità marittima;
- riferire tempestivamente alle locali Autorità marittime di Porto Garibaldi e Goro qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo, in particolare le situazioni che possano compromettere la sicurezza delle unità navali, o generare pericoli d'incendio e inquinamento.

Art. 3 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina ordinanze del sito www.guardiacostiera.it, che entra in vigore dal 18.02.2008 e che abroga ogni eventuale propria disposizione contraria.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1231, 1251 e 1255 del codice della navigazione, semprechè il fatto non costituisca più grave reato.

Porto Garibaldi, 06.02.2008

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Agostino PETRILLO